


CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: "Voglia il Giudice di Pace accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, extracontrattuali, esistenziali e/o morali, cagionatigli da BT Italia spa (già Albacom spa), e conseguentemente condannare BT Italia Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 1.900,00=, di cui 150,00= per spese riallaccio della linea telefonica con Telecom, Euro 250,00= per spese legali stragiudiziali, Euro 180,00= per mancato utilizzo del sistema di allarme, o della maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di quantificare anche in via equitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo, comunque nei limiti di valore e competenza di cui all'art. 7 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO .it

Con atto di citazione ritualmente notificato, T. [REDACTED] conveniva in giudizio BT Italia spa, in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, extracontrattuali, esistenziali e/o morali, quantificati nella complessiva somma di € 1.900,00=, o in quella maggiore o minore che il Giudice riconoscerà dovuti, anche in via equitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo, e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.

Sosteneva l'attore T. [REDACTED] che in data 24/07/2006 egli subiva la disattivazione della linea telefonica-fax n. 051/377970, dotata di connessione Adsl ad Internet e di collegamento all'allarme della sua azienda sita in A. [REDACTED] che successivamente l'attore veniva a sapere che il suo numero telefonico era stato ceduto ad Albacom spa e, successivamente, con l'avallo della Telecom, allo Studio Tecnico Progettisti: che infruttuosi si sono poi rivelati i numerosi solleciti, telefonate e scritti, e persino una richiesta di Conciliazione al Corecom dell'Emilia Romagna, per ottenere la riattivazione della sua utenza telefonica; che solo dopo oltre due mesi, l'attore si è dato a riattivare la linea telefonica; che per il riallaccio della linea telefonica il Sig. [REDACTED] doveva anticipare le



Manzoni

is
2
n
et
di
N
di
coi
BT
qui
Lor
dell
Part
dich
esist
costr
parlar
dal te
del sis
Oltren
presen
c.p.a.
Per qua
a preci

spese necessarie per il rientro in Telecom, quantificate in € 150,00=. spese legali per l'importo di € 200,00=ed € 180,00= per mancato utilizzo del sistema di allarme; che nel frattempo, per circa due mesi il Sig. T. [redacted] non ha potuto ricevere e fare telefonate dal telefono fisso, utilizzare internet, ed essere informato in caso di attivazione del sistema di allarme della sua azienda, con conseguenti disagi e stress emotivi.

Non si costituiva in giudizio la BT Italia spa, sebbene regolarmente citata in giudizio, di cui veniva dichiarata la contumacia. Ammessa prova per interrogatorio del legale rappresentante della convenuta, questi non si presentava davanti al Giudice per l'interrogatorio deferitogli, né la società BT Italia spa ottemperava all'ordine del Giudice di esibire la documentazione richiesta. Veniva quindi ammessa prova per testi e sentiti i Sigg.ri Arch. [redacted] e la Sig.ra [redacted] sulle circostanze di cui all'atto di citazione. Nella stessa udienza del 03/10/2007 la difesa dell'attore precisava le conclusioni e discuteva la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Parte attrice ha dimostrato, con la copiosa documentazione prodotta in giudizio e con le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, di aver subito danni patrimoniali, morali ed esistenziali a causa del'ingiusto e vessatorio comportamento tenuto dalla società convenuta che ha costretto l'attore T. [redacted] a ingiustificati ed inutili stress emotivi e frustrazione, senza parlare dei gravissimi disagi subiti per non aver potuto per circa due mesi ricevere e fare telefonate dal telefono fisso, utilizzare internet per usi personali e professionali, inviare email e file e servirsi del sistema di allarme della sua azienda collegata al telefono.

Oltretutto parte convenuta non si è costituita in giudizio, né il suo legale rappresentante si è presentato a rendere l'interrogatorio deferitogli, dando al Giudice la facoltà, ai sensi dell'art. 232 c.p.a., di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, questo può essere quantificato in complessivi € 580,00=, e precisamente: € 150,00= per il riattivazione dell'utenza telefonica con Telecom, € 250,00= per la consulenza legale in fase stragiudiziale ed € 180,00= per il rimborso delle spese del sistema di allarme.

allarme di cui non ha potuto usufruire. Al danno patrimoniale si deve aggiungere il danno morale ed esistenziale patito che questo giudice quantifica in via equitativa in € 1.320,00=. E così per totali € 1.900,00=, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. **IL CASO.it**

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

FA Q 1 1 DIC

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie la domanda di parte attrice; b) condanna conseguentemente la convenuta BT Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore T. della complessiva somma di € 1.900,00=, oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; c) condanna inoltre la convenuta BT Italia spa a rifondere all'attore le spese di causa sostenute che si liquidano in complessivi € 1.094,66=, di cui € 98,66= per spese, € 431,00= per competenze ed € 565,00= per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna il 27/11/2007.

IL GIUDICE DI PACE



Deposita in Tribunale di Bologna

il 1 1 DIC, 2007

Il

uff. di

